



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

corecomsicilia
Comitato regionale per le comunicazioni

DELIBERA N. 14

**XXXX XXXX / TIM SPA (KENA MOBILE)
(GU14/53730/2018)**

NELLA riunione del Corecom Sicilia del 18/02/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

Visto l'art. 5 lettera e) della Convenzione tra l'Agcom e il Co.Re.Com. Sicilia, per l'esercizio delle Funzioni Delegate in tema di comunicazioni, in vigore dal 1° Gennaio 2018, con la quale, l'Autorità ha delegato il Co.Re.Com. Sicilia alla definizione delle Controversie;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 Novembre 2017, tra l'Autorità per le Garanzie nella Comunicazione, la Conferenza delle Regione e delle Province Autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province Autonome;

VISTA la Legge Regionale 26 Marzo 2002 n. 2, successivamente modificata ed integrata, ed in particolare l'art. 101 che ha istituito il " Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana" (Co.Re.Com.);



VISTA l'istanza di XXXX XXXX del 04/12/2018 acquisita con protocollo n. 0216716 del 04/12/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

Il Sig. XXXX XXXX, di seguito istante o utente, con la presente procedura ha lamentato nei confronti della Tim S.p.a. per l'utenza di tipo business XXXXXXX, l'addebito sul conto n.04/2018 della somma di euro 100,00 (cento/00) a titolo di anticipo di conversazione. In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, l'istante ha dichiarato testualmente quanto segue: in fase di adesione al contratto e scegliendo come modalità di pagamento con bollettino postale, la società senza precedenti comunicazioni nel conto 04/18 addebitata la somma di euro 100,00 come anticipo conversazioni. Tale anticipo non è in alcun modo specificato nelle condizioni generali di abbonamento art.16. Inoltre, come da contratto sottoscritto Telecom S.p.A. proponeva esplicita sottoscrizione di determinati articoli delle condizioni generali di abbonamento non facendo in alcun modo riferimento all'art.16 sopra descritto. Nel proseguo l'istante ha dichiarato di aver inviato debito reclamo alla società e di non aver ricevuto alcuna risposta. In base a tali premesse l'istante ha richiesto quanto segue:

- 1) lo storno di euro 100,00 addebitato sul conto n.04/2018;
- 2) l'indennizzo per la mancata risposta al reclamo.

2. La posizione dell'operatore

L'operatore Tim S.p.A. di seguito TIM, società o operatore, nel rispetto dei termini indicati, ha depositato la memoria con l'allegata documentazione, nella quale in sintesi, ed a difesa del proprio operato ha dichiarato quanto segue. La società ha evidenziato che l'art.16 delle Condizioni Generali di Abbonamento stabilisce che "al momento della richiesta di attivazione del servizio, il cliente può richiedere la domiciliazione delle fatture...." in mancanza è tenuto a versare in anticipo, a richiesta di Telecom, una somma corrispondente al presumibile ammontare delle conversazioni che effettuerà in un bimestre". Nel proseguo ha sottolineato che tale somma prevista dalla normativa vigente, ha la funzione di garanzia per eventuali e futuri mancati pagamenti delle fatture, e costituisce clausola di risoluzione del contratto per chiunque non intenda aderire. La norma prima citata prevede altresì, che chiunque voglia sottrarsi al pagamento di tale somma può in alternativa effettuare la domiciliazione bancaria delle fatture. Nel proseguo la società ha dichiarato di aver risposto, con missiva del 28/06/2018, al reclamo formulato dall'istante ed ha sottolineato che l'art.23 sempre delle Condizioni Generali di Abbonamento stabilisce che " ... i reclami relativi ad importi addebitati in fattura, devono essere inviati entro la data di scadenza della fattura in contestazione all'indirizzo indicato

sulla stessa.... il cliente è comunque tenuto al pagamento di tutti gli importi non oggetto del reclamo addebitati nella fattura entro la data di scadenza della stessa". L'istante invece ha omesso l'intero pagamento del conto telefonico di cui si discute, pertanto è rilevabile un comportamento scorretto ed inadempiente da parte dello stesso. Pertanto per quanto sopra esposto, non ravvisando nel proprio comportamento alcun inadempimento contrattuale, la Tim ha chiesto il rigetto di ogni richiesta di indennizzi e/o danni avanzati nei propri confronti poiché infondate sia in fatto che in diritto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, per la documentazione in atti depositata e da quanto emerso nel corso dell'udienza di discussione, le richieste formulate dalla parte istante non possono trovare accoglimento per le motivazioni che seguono. L'istante contesta, l'applicazione da parte della Tim del c.d. anticipo conversazione sul conto telefonico n. 04/2018 ritenendolo ingiusto e non dovuto. A riguardo va detto che tale somma, prevista dall'art.16 delle Condizioni Generali di Abbonamento dell'operatore, ha funzione di garanzia per eventuali e futuri mancati pagamenti delle fatture e costituisce clausola di risoluzione contrattuale per chiunque non intende aderire ai sensi dell'art.1456 c.c. Inoltre la normativa di cui si discute, prevede la possibilità, per chiunque vorrà sottrarsi al pagamento di tale somma, di richiedere la domiciliazione del pagamento delle fatture sul proprio conto corrente, postale o bancario, o sulla propria carta di credito, ovvero di concordare con la Tim la prestazione di altri idonei mezzi di garanzia. Ed ancora il comma 3 dell'art.16 delle Condizioni Generali di Abbonamento prevede, che una qualvolta venga versata tale somma, la stessa verrà restituita alla chiusura del contratto in conformità all'art. 1851 c.c.. In conclusione il deposito di anticipo conversazione richiesto da tutti gli operatori, e nel caso che ci occupa dalla Tim S.p.A., è una forma di garanzia posta dall'operatore telefonico, per tutelarsi da eventuali mancati pagamenti dell'utente e per tale motivo è, e non può ritenersi una clausola vessatoria dannosa per quest'ultimo, perché contempera gli opposti interessi tra i soggetti del contratto. Orbene, dalla documentazione in atti depositata, non si evince che l'istante abbia optato per il pagamento delle fatture, tramite l'addebito sul conto corrente, postale o bancario, né con l'addebito sulla propria carta di credito, né si evince che abbia concordato con l'operatore altri idonei mezzi di garanzia, ma nel contempo non si evince che lo stesso in qualche modo sia stato esonerato da detto pagamento. Pertanto e per quanto sopra riportato la somma addebitata sul conto n.04/2018, a titolo di anticipo conversazione, è dovuta dall'istante. Si sottolinea al riguardo, che la Tim, pur trattandosi di un'utenza business, ha ritenuto di applicarla nell'entità minima, così come riportato sul sito web dell'operatore. Mentre non si può sottacere sul comportamento tenuto dall'istante, che ha omesso l'integrale pagamento del conto n.04/2018, per come riportato in memoria dall'operatore e ribadito in sede di udienza di discussione, atteso che lo stesso ha solo contestato parzialmente il conto di cui si discute. Pertanto e per quanto sopra trascritto non può trovare accoglimento, la richiesta formulata dall'istante di cui al punto 1). Nel proseguo si significa altresì, che non può trovare accoglimento la richiesta di cui al punto 2) atteso che la società ha dato prova di aver debitamente risposto al reclamo



formulato dell'istante, con missiva del 28/06/2018 depositata in atti al fascicolo, e tra l'altro nei termini impartiti dalla Carta dei Servizi dell'operatore.

DELIBERA

Articolo 1


1. 1. il rigetto integrale dell'istanza formulata dal Sig. XXXX XXXX nei confronti della Tim S.p.A. per l'utenza di tipo business XXXXXXXX, per le motivazioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.


Palermo, 18/08/2020

IL PRESIDENTE
Prof.ssa avv. Maria Annunziata Astone



I COMPONENTI

Avv. Alessandro AGUECI



Avv. Mariano EQUZZI



Doct. Alfredo BUZZO



Avv. Antonio VECCE

